IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 29 marzo 2013

In Aosta, il giorno ventinove (29) del mese di marzo dell'anno duemilatredici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente Giuseppe ISABELLON Leonardo LA TORRE Ennio PASTORET Marco VIERIN Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'Istruzione e Cultura e di Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

• **522** OGGETTO:

APPROVAZIONE DI REQUISITI DI ESERCIZIO, CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DEL TITOLO V DELLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2012, N. 26 (DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE ENERGETICA, DI PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI), IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI, E AVVIO DEI CONTROLLI DI CUI ALL'ART. 52, COMMA 2, LETTERE C) E D), DELLA LEGGE MEDESIMA.

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);

visto il DPR 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

visto il DPR 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici);

viste le direttive 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico in edilizia), 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia;

visto l'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);

visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);

visto l'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE);

visto l'articolo 5 del DPR 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia);

vista la legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), ed in particolare il Titolo V, relativo all'esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici;

considerato che l'articolo 50, comma 1, della medesima l.r. 26/2012 menziona - come ambito di applicazione del sopra richiamato Titolo V - quello riguardante gli impianti termici, centralizzati e autonomi, posti al servizio di edifici situati sul territorio della regione;

considerato che i controlli previsti dal Titolo V della l.r. 26/2012 sono preordinati al controllo dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti in ragione del contenimento dei consumi energetici;

considerato che la Struttura organizzativa pianificazione ed efficienza energetica, in collaborazione con la struttura Sistemi informativi ed il Centro di osservazione e attività sull'energia - COA energia, di cui all'articolo 4 della l.r. 26/2012, sta predisponendo il catasto regionale degli impianti termici, nell'ambito del catasto energetico regionale (CER) previsto dall'articolo 3, comma 5, della medesima legge;

considerato che il suddetto catasto regionale degli impianti termici dovrà permettere la raccolta e l'aggiornamento automatizzati dei dati amministrativi e tecnici relativi alle installazioni presenti sul territorio regionale e consentirà agli operatori del settore ed ai soggetti incaricati dei controlli di disporre delle informazioni necessarie per le attività di competenza;

ritenuto opportuno prevedere una fase iniziale di controlli che consentano una prima applicazione dell'articolo 52, comma 2, lettere c) e d), della 1.r. 26/2012, in previsione che diventi operativo il catasto regionale degli impianti termici medesimo;

richiamato, in particolare, l'articolo 51, comma 3, della stessa l.r. 26/2012, il quale ha stabilito che la Giunta regionale definisca con propria deliberazione i requisiti di esercizio, i criteri e le modalità di effettuazione dei controlli degli impianti termici, nonché i modelli di rapporto di controllo tecnico differenziati in base alla tipologia ed alla potenzialità dell'impianto;

ricordato che l'articolo 4, comma 1, lettera. l), della l.r. 26/2012 prevede che la Regione si avvalga della Finaosta S.p.a., attraverso la propria struttura denominata COA energia, per organizzare e supportare la gestione del sistema dei controlli di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, lettere c) e d), della stessa legge;

ricordato che l'articolo 5, comma 1, lettera d), della l.r. 26/2012, ha stabilito che i controlli medesimi siano effettuati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA);

ricordato che l'articolo 30 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), prevede, tra i compiti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, le verifiche connesse con l'esercizio e la manutenzione degli impianti di riscaldamento, per quanto attiene alla sicurezza;

richiamata la propria deliberazione n. 191 in data 15 febbraio 2013 concernente l'approvazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 1° agosto 2012, n. 26 (disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili) dello schema di convenzione quadro tra la Regione e Finaosta S.p.a. per lo svolgimento delle funzioni in capo al Centro di Osservazione e Attività sull'energia (COA energia) per il triennio 2013-2015;

richiamata la propria deliberazione n. 463 in data 22 marzo 2013, concernente "Approvazione di un primo piano operativo di attività per l'anno 2013 in attuazione dell'articolo 2 della convenzione quadro approvata con DGR n. 191, in data 15 febbraio 2013

tra la Regione e Finaosta S.p.a. per lo svolgimento delle funzioni in capo al Centro di Osservazione e Attività sull'energia (COA energia) per il triennio 2013-2015. Impegno di spesa";

richiamata la propria deliberazione n. 2489 in data 28 dicembre 2012, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1. di approvare i requisiti di esercizio, i criteri e le modalità previsti per l'applicazione del titolo V della legge regionale 1° agosto 2012, n. 26, di cui all'allegato alla presente deliberazione, in relazione all'esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici, e l'avvio dei controlli di cui all'articolo 52, comma 2, lettere c) e d), della legge medesima;
- 2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REQUISITI DI ESERCIZIO, CRITERI E MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DEL TITOLO V DELLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2012, N. 26, IN RELAZIONE ALL'ESERCIZIO, MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI, E AVVIO DEI CONTROLLI DI CUI ALL'ART. 52, COMMA 2, LETTERE C) E D), DELLA LEGGE MEDESIMA.

1. Ambito di applicazione

- 1. Sono soggetti al controllo dello stato di esercizio e manutenzione e dell'efficienza energetica gli impianti termici, centralizzati ed autonomi, posti al servizio di edifici situati sul territorio regionale e destinati esclusivamente alla climatizzazione invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi.
- 2. In particolare, la presente deliberazione disciplina, nel rispetto della normativa nazionale in materia di rendimento energetico nell'edilizia e di contenimento dei consumi di energia:
 - le responsabilità in materia di manutenzione e controllo degli impianti termici;
 - i requisiti di esercizio e manutenzione degli impianti termici, centralizzati e autonomi;
 - criteri e modalità di effettuazione dei controlli dello stato di esercizio, di manutenzione e di efficienza energetica;
 - la documentazione in dotazione agli impianti termici, con particolare riferimento ai modelli di rapporto tecnico, differenziati in base alla tipologia e alla potenzialità degli impianti;
 - le modalità di avvio dei controlli di cui all'articolo 52, comma 2, lettere c) e d).

2. Definizioni

- 1. Ai fini dell'applicazione della presente deliberazione si adottano le seguenti definizioni:
 - a. catasto energetico regionale (CER): sistema informativo, previsto dall'articolo 3, comma 5, della l.r. 26/2012, relativo ai dati energetici regionali, finalizzato alla pianificazione energetica regionale ed agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale:
 - b. catasto regionale degli impianti termici: sistema informativo nell'ambito del (CER), in cui confluiranno e verranno aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale;

- c. categoria di edificio: classificazione effettuata in base alla destinazione d'uso individuata all'articolo 3 del DPR 412/1993;
- d. climatizzazione invernale: l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, dell'umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;
- e. controllo dell'impianto: operazione svolta da tecnici qualificati, operanti sul mercato, al fine di accertare lo stato degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- f. generatore di calore: qualsiasi tipo di generatore di energia termica che permette di trasferire calore ai fini della climatizzazione invernale;
- g. impianto termico: il complesso degli impianti tecnologici dell'edificio destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, accumulo, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi nella definizione: gli impianti individuali di riscaldamento; gli impianti costituiti esclusivamente da sistemi a pompa di calore per la climatizzazione invernale; più generatori di calore asserviti ad un unico sistema di distribuzione e/o utilizzazione del calore, sono considerati come un unico impianto termico; gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento; i moduli radianti; gli aerotermi; i termoconvettori; (non sono considerati impianti termici: radiatori individuali; scaldacqua unifamiliari; impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore ai 4 kW, anche se la somma con altri apparecchi simili supera i 15 kW; impianti inseriti in cicli di processo produttivo, purché sia prevalente tale tipo di utilizzo, e quindi sia destinato ad esso almeno il 51% del calore prodotto);
- h. impianto termico centralizzato: un impianto termico asservito a più unità immobiliari, costituito da uno o più generatori destinati alla climatizzazione invernale;
- i. impianto termico individuale: un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare;
- j. impianto termico di nuova installazione: un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
- k. manutenzione ordinaria dell'impianto termico: complesso delle operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che compongono l'impianto termico e che possono essere effettuate con strumenti ed

- attrezzature di corredo e d'uso corrente; gli esiti delle operazioni di manutenzione vengono riportati nel relativo rapporto di controllo tecnico;
- 1. manutenzione straordinaria dell'impianto termico: complesso degli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto termico a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisioni o sostituzioni di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- m. periodo di riscaldamento: periodo annuale di esercizio dell'impianto termico previsto in base alle zone climatiche dal DPR 412/1993;
- n. produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari: la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari a servizio di più utenze e/o a uso pubblico;
- o. rendimento di combustione: il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
- p. rendimento termico utile: il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare di un generatore di calore;
- q. ristrutturazione di un impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica o il rinnovamento sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore;
- r. scaldacqua unifamiliare: apparecchio ad uso residenziale utilizzato per scaldare l'acqua per usi igienici e sanitari al servizio di una unità immobiliare;
- s. sostituzione di un generatore di calore: la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
- t. stagione termica: il periodo di riferimento per la validità della dichiarazione di avvenuta manutenzione; per convenzione, si stabilisce che l'inizio della stagione termica è il 1° agosto di ogni anno e la chiusura è fissata al 31 luglio dell'anno successivo; si precisa che detta definizione non modifica il periodo di riscaldamento annuale;
- u. terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal responsabile, mediante atto redatto in forma scritta, ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

- v. valori nominali delle potenze e dei rendimenti: i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio, specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
- w. verifica ispettiva: insieme delle attività di accertamento documentale ed ispezione volte a verificare l'osservanza delle norme relative all'esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici degli edifici, al fine del raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 192/2005, non comprendenti le ispezioni relative alle emissioni in atmosfera.

3. Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico

- 1. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è il soggetto che assume la responsabilità e l'onere della gestione dell'impianto, consistente nelle attività di conduzione e controllo dello stato di esercizio, di manutenzione e di efficienza energetica dello stesso.
- 2. In particolare, è compito del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto:
 - rispettare il periodo di riscaldamento, l'orario prescelto di attivazione dell'impianto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9 del DPR 412/1993, il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dall'art. 4 del medesimo DPR:
 - provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione, nonché i controlli di efficienza energetica secondo quanto previsto al paragrafo 8.;
 - sottoscrivere, per ricevuta, copia del rapporto rilasciato al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto da parte dell'operatore incaricato e conservare l'originale del rapporto, allegandolo al libretto di centrale o al libretto di impianto;
 - provvedere affinché, nel caso di installazione di nuovi impianti termici ovvero di ristrutturazione di impianti esistenti, sia effettuato il controllo di efficienza energetica degli stessi.
- 3. Per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione è:
 - il proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico;
 - il manutentore, qualora venga incaricato dal proprietario quale terzo responsabile dell'impianto; in questi casi, il proprietario dell'immobile non può comunque delegare al terzo responsabile la responsabilità per quanto riguarda il periodo annuale di esercizio, la durata giornaliera di attivazione e il livello della temperatura.
- 4. Per gli impianti con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione è, in alternativa:
 - il proprietario;

- il terzo responsabile;
- l'amministratore del condominio, qualora non sia stato nominato un terzo responsabile.
- 5. Il proprietario dell'impianto termico deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il soggetto terzo, cui è delegata la responsabilità dell'impianto, possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente.
- 6. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa e nelle connesse responsabilità, limitatamente all'esercizio (in particolare rispetto del periodo di riscaldamento, dell'orario di attivazione consentito e del mantenimento della temperatura ambiente ammessa), alla manutenzione ordinaria dell'impianto termico ed alle prescritte verifiche periodiche.

4. Requisiti minimi del terzo responsabile

- 1. Il terzo responsabile deve essere iscritto ad una Camera di commercio o all'albo degli artigiani, ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitato con riferimento alla lettera c) impianti di riscaldamento e climatizzazione e, per gli impianti a gas, anche alla lettera e) impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto.
- 2. Per gli impianti termici con potenza termica nominale al focolare maggiore di 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve possedere la certificazione di garanzia della qualità, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000, ovvero aver ottenuto l'attestato di qualificazione da parte di un organismo di attestazione (SOA) pertinente per categorie e classifiche.
- 3. Il ruolo di terzo responsabile è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia del medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia o di altre forme contrattuali di servizi energetici la cui remunerazione sia indipendente dal consumo di combustibile.
- 4. Nel caso di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW ovvero 200.000 Kcal/h, il terzo responsabile eventualmente incaricato deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite soggetto delegato, anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto.

5. Requisiti ed adempimenti dell'installatore

1. L'installatore deve essere iscritto ad una camera di commercio o all'albo degli artigiani, ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitato con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli

- impianti a gas, anche alla lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso).
- 2. Al termine delle operazioni di installazione e di prima accensione, l'installatore provvede alla compilazione delle parti del libretto di impianto o di centrale di sua competenza e del rapporto di controllo tecnico, secondo, rispettivamente, i modelli di cui all'allegato F al d.lgs. 192/2005 (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW), e all'allegato G al medesimo decreto (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW).
- 3. L'installatore deve garantire il rispetto di tutte le norme tecniche in vigore all'atto dell'installazione; per quanto concerne la rilevazione dei parametri relativi al rendimento di combustione per la prima accensione, i valori devono essere rilevati tramite idonea strumentazione prevista dalla norma UNI 10389, mentre, per quanto concerne il tiraggio, la misura deve essere effettuata tramite strumentazione con classe di precisione almeno pari a quella prevista dalla norma UNI 10845.
- 4. L'installatore deve trasmettere la documentazione di cui al punto 2., in formato elettronico, alla struttura Pianificazione ed efficienza energetica e al COA energia, secondo le modalità che verranno rese disponibili sul sito Internet istituzionale della Regione.
- 5. L'installatore non può delegare ad altri le responsabilità assunte a seguito delle operazioni di installazione.

6. Requisiti ed adempimenti del manutentore

- 1. Il manutentore deve essere iscritto ad una camera di commercio o all'albo degli artigiani, ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitato con riferimento alla lettera c) (impianti di riscaldamento e climatizzazione) e, per gli impianti a gas, anche alla lettera e) (impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas sia allo stato liquido che gassoso).
- 2. Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a registrare, negli appositi spazi del libretto di impianto o di centrale, quanto effettuato e a redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico, secondo, rispettivamente, i modelli di cui all'allegato F al d.lgs. 192/2005 (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore od uguale a 35 kW), e all'allegato G al medesimo decreto (per gli impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW) da rilasciare al responsabile dell'impianto.
- 3. Per quanto concerne i parametri relativi al rendimento di combustione, i valori devono essere rilevati tramite idonea strumentazione prevista dalla norma UNI 10389, mentre, per quanto concerne il tiraggio, la misura deve essere effettuata tramite strumentazione con classe di precisione almeno pari a quella prevista dalla norma UNI 10845.

4. Il manutentore è tenuto a trasmettere la documentazione di cui al punto 2., in formato elettronico, alla struttura Pianificazione ed efficienza energetica e al COA energia, secondo le modalità che verranno rese disponibili sul sito Internet istituzionale della Regione.

7. Requisiti di esercizio e manutenzione degli impianti termici

1. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di efficienza energetica, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati di seguito:

generatori di calore ad acqua calda

- a) per i generatori di calore installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di due punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del DPR 412/1993, per caldaie standard della medesima potenza;
- b) per i generatori di calore installati a partire dal 29 ottobre 1993 e fino al 31 dicembre 1997, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del DPR 412/1993, per caldaie standard della medesima potenza;
- c) per i generatori di calore installati a partire dal 1° gennaio 1998, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del DPR 412/1993, per caldaie della medesima potenza, coerentemente con il tipo di caldaia installato: caldaie standard, caldaie a bassa temperatura e caldaie a condensazione;
- d) per i generatori di calore installati a partire dall'8 ottobre 2005, non inferiore di un punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale definito con la formula: X + 2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 per le caldaie a condensazione e 88 per tutte le altre tipologie di caldaie; per valori di Pn maggiori di 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

generatori di calore ad aria calda (inclusi convettori e ventilconvettori)

a) per i generatori di calore installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E del DPR 412/1993;

b) per i generatori di calore installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E del DPR 412/1993.

8. Criteri e modalità di effettuazione dei controlli dello stato di esercizio, di manutenzione e di efficienza energetica

- 1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto e rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto stesso ai sensi della normativa vigente.
- 2. Qualora non siano disponibili le suddette istruzioni, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante degli stessi, ai sensi della normativa vigente.
- 3. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
- 4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il proprietario, il conduttore, l'amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice dell'impianto, né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio.
- 5. I controlli di efficienza energetica di cui all'allegato F al d.lgs. 192/2005, per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW, e all'allegato G, per quelli di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
 - ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
 - ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior "sporcamento" delle superfici di scambio dovuto ad un aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
 - ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

- 6. I controlli di cui al punto precedente sono obbligatori per tutti gli impianti termici presenti sul territorio regionale, ad eccezione degli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore tradizionali quali, ad esempio, le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore collegati a reti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi; non è prevista la misurazione in opera del rendimento di combustione per i generatori alimentati da combustibili solidi.
- 7. In occasione di interventi di manutenzione straordinaria tali da poter modificare l'efficienza energetica dell'impianto, devono essere effettuati i controlli previsti per la manutenzione ordinaria.
- 8. Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.
- 9. La manutenzione di impianti costituiti da più generatori si intende conclusa nel momento in cui tutti i generatori sono stati sottoposti ai necessari controlli.

9. Documentazione in dotazione agli impianti termici

1. Gli impianti termici devono essere dotati della seguente documentazione:

con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW

- libretto di impianto conforme al modello previsto dal decreto ministeriale 17 marzo 2003;
- libretto di uso e manutenzione dell'impianto;
- libretto di istruzioni per l'uso e la manutenzione del generatore fornito dal produttore;
- dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n.
 37, e, per gli impianti installati antecedentemente all'entrata in vigore di detto decreto, analoga dichiarazione resa ai sensi della legge 46/1990 o del DPR 218/1998;
- rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia in via ordinaria che straordinaria;

con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW

- libretto di centrale conforme al modello previsto dal decreto ministeriale 17 marzo 2003;
- libretto di uso e manutenzione dell'impianto;
- libretti di istruzioni per l'uso e la manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto, forniti dai produttori;

- documentazione amministrativa (libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori);
- dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, e, per gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, analoga dichiarazione resa ai sensi della legge 46/1990 o del DPR 218/1998;
- rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia in via ordinaria che straordinaria:
- 2. Il nominativo ed i recapiti del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico devono essere riportati in evidenza sul libretto di impianto e sul libretto di centrale di cui al decreto ministeriale 17 marzo 2003.
- 3. I medesimi libretti devono essere conservati, a cura del responsabile dell'esercizio e manutenzione, presso l'unità immobiliare o la centrale termica in cui è collocato l'impianto termico.

9.1. Libretto di impianto

- 1. In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici e in caso di cambio dei generatori di calore di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, è prescritta l'adozione del libretto di impianto.
- 2. All'atto dell'adozione del libretto, l'installatore invia, in formato elettronico, alla struttura Pianificazione ed efficienza energetica e al COA energia, la scheda identificativa dell'impianto, secondo le modalità che verranno rese disponibili sul sito Internet istituzionale della Regione.
- 3. La compilazione iniziale del libretto (schede 1, 1bis, 4, 5, 6 e 7), comprensiva dei risultati della prima rilevazione del rendimento di combustione, deve essere effettuata, all'atto della prima messa in servizio, a cura dell'installatore.
- 4. La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di impianto, devono essere effettuate:
 - per la scheda 2, dal responsabile per l'esercizio e la manutenzione;
 - per la scheda 3, dal proprietario od occupante, con firma per accettazione anche da parte del terzo responsabile;
 - per la scheda 7, dal manutentore o dal terzo responsabile che appongono la propria firma;
 - per la scheda 8, dall'ispettore di ARPA;
 - per la scheda 9, dal manutentore o dal terzo responsabile;
 - per la scheda 10, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione.
- 5. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, l'occupante, nel caso di rilascio dell'unità locata, o il venditore, nel caso di compravendita, è

tenuto a consegnare al subentrante il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati.

9.2. Libretto di centrale

- 1. In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici di potenza uguale o superiore a 35 kW, è prescritta l'adozione del libretto di centrale.
- 2. All'atto dell'adozione del libretto, l'installatore invia, in formato elettronico, alla struttura Pianificazione ed efficienza energetica e al COA energia, la scheda identificativa dell'impianto, secondo le modalità che verranno rese disponibili sul sito Internet istituzionale della Regione.
- 3. La compilazione iniziale (schede 1, 1bis, 4, 5, 8 e 9) comprensiva dei risultati della prima rilevazione del rendimento di combustione, deve essere effettuata, all'atto della prima messa in servizio, a cura dell'installatore.
- 4. La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto di centrale, devono essere effettuate:
 - per le schede 2 e 3, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione, con firma, per accettazione, anche del terzo responsabile;
 - per le schede 6, 7 e 9, dal manutentore o dal terzo responsabile;
 - per la scheda 10, nel caso di ispezione, dal tecnico incaricato dall'ARPA;
 - per la scheda 11, dal manutentore o dal terzo responsabile;
 - per la scheda 12, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione.
- 5. In caso di nomina dell'amministratore di condominio e successiva rescissione contrattuale, l'amministratore uscente è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale nuovo amministratore subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.
- 6. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile uscente è tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale nuovo terzo responsabile subentrante il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati.
- 7. Negli appositi spazi previsti dal libretto di centrale devono essere descritti eventuali sistemi di termoregolazione, controllo e contabilizzazione, anche se installati in una fase successiva all'installazione o alla ristrutturazione dell'impianto.

9.3. Schede identificative dell'impianto termico

 Nei casi di nuova installazione o ristrutturazione dell'impianto termico, le schede identificative, conformi al decreto ministeriale 17 marzo 2003 e comprensive dei dati necessari alla successiva integrazione nel catasto regionale degli impianti termici, devono essere inviate dall'installatore, in formato elettronico, alla struttura Pianificazione ed efficienza energetica e al COA energia entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data di avvenuto collaudo, secondo le modalità che verranno rese disponibili sul sito Internet istituzionale della Regione. In particolare, alle schede identificative deve essere allegato il rapporto di controllo tecnico riferito alla prima accensione.

2. Anche nel caso in cui l'installatore non coincida con l'azienda che effettua il collaudo e la prima accensione, l'obbligo di invio delle schede identificative rimane comunque in carico all'installatore.

9.4. Modelli di rapporto di controllo tecnico degli impianti

- 1. Il manutentore, al termine delle operazioni di controllo dell'efficienza energetica, rilascia al responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico un rapporto di controllo tecnico conforme a quello previsto dagli allegati F e G del d.lgs. 192/2005.
- 2. I modelli di cui sopra devono essere inviati, in formato elettronico, alla struttura Pianificazione ed efficienza energetica e al COA energia, entro 30 giorni dall'avvenuto intervento di manutenzione e controllo, secondo le modalità che verranno rese disponibili sul sito Internet istituzionale della Regione.
- 3. In occasione di interventi di manutenzione straordinaria tali da poter modificare l'efficienza energetica dell'impianto, devono essere effettuati i controlli previsti per la manutenzione ordinaria e deve pertanto essere compilato un nuovo rapporto di controllo tecnico di manutenzione, completo della misurazione in opera del rendimento e, laddove previsto, del tiraggio; lo stesso rapporto di controllo deve essere trasmesso, in formato elettronico, alla struttura Pianificazione ed efficienza energetica e al COA energia, secondo le modalità che verranno rese disponibili sul sito Internet istituzionale della Regione, aggiornando i dati dell'impianto per i componenti eventualmente sostituiti e la tempistica della successiva manutenzione, nonché la relativa scadenza della dichiarazione.

10. Avvio dei controlli di cui all'articolo 52, comma 2, lettere c) e d)

1. Il Centro di osservazione e attività sull'energia, di seguito denominato "COA energia" organizza, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente deliberazione, il sistema dei controlli previsto dall'articolo 52, comma 2, lettera d), comprensivo della previsione di un contributo per la copertura dei costi delle verifiche ispettive a carico dei responsabili dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, determinato secondo i principi della equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e del minor impatto possibile a carico degli utenti medesimi.

- 2. Le verifiche ispettive previste nell'ambito del sistema dei controlli di cui al punto 1.3 sono demandate all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. d), della l.r. 26/2012; le stesse verifiche non comprendono le ispezioni relative alle emissioni in atmosfera.
- 3. In via transitoria, per l'anno 2013, l'ARPA effettua esclusivamente gli accertamenti documentali di cui all'allegato L del d.lgs. 192/2005 su un campione di impianti selezionati dalla struttura Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, dando priorità alle installazioni più vecchie o per le quali si abbia una indicazione di maggiore criticità.
- 4. In attesa della definizione ed implementazione del catasto energetico degli impianti termici, strumento indispensabile per la gestione a regime delle verifiche ispettive, nel corso del 2013, la struttura Pianificazione ed efficienza energetica mette a disposizione del COA energia un primo elenco di impianti da sottoporre a verifica ispettiva nonché, tenuto conto delle finalità di organizzazione della banca dati del catasto regionale degli impianti termici, tutti i rapporti di controllo tecnico di cui dispone.
- 5. Gli esiti delle verifiche ispettive sono comunicati dall'ARPA, in formato elettronico, alla struttura Pianificazione ed efficienza energetica e al COA energia, secondo le modalità che verranno rese disponibili sul sito Internet istituzionale della Regione.
- 6. Non sono soggetti a verifiche ispettive nelle due stagioni termiche successive alla data di installazione gli impianti di nuova installazione, quelli ristrutturati e quelli sottoposti a integrale sostituzione dei generatori di calore, purché sia stata trasmessa al COA energia la scheda identificativa dell'impianto, corredata del rapporto di controllo tecnico attestante la prova di combustione all'attivazione dell'impianto.
- 7. In relazione agli adempimenti di cui al punto 1.3, la struttura Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili mette a disposizione del COA energia i rapporti di controllo tecnico di cui dispone, tenuto conto delle finalità di organizzazione della banca dati del catasto regionale degli impianti termici.